



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 302/14/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BELGIOIOSO (PV) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei*

*consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”;*

VISTE le segnalazioni pervenute in data 21 maggio 2014 (prot. n. 26094 e 26097) con le quali i Signori Pierino Costa e Giulio Giuzzi, rispettivamente candidato sindaco per la lista “Noi per Belgioioso” e capogruppo di opposizione nel consiglio comunale, hanno segnalato la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Belgioioso. In particolare, i segnalanti esponevano che *“l’amministrazione comunale di Belgioioso ha organizzato una serie di eventi e manifestazioni del tutto avulsi dalle attività essenziali e istituzionali dell’ente e con l’evidente scopo di rafforzare la campagna elettorale della lista n. 4 “Con Zucca per Belgioioso – candidato sindaco Francesca Rogato ...” e che “uno di tali eventi (Visita guidata al giardino di villa Trespi viene addirittura svolto nella giornata di sabato 24 maggio alle ore 16,30...”;*

VISTA la nota del 23 maggio 2014 (prot. n. 26740) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso, a seguito della richiesta del competente ufficio dell’Autorità (nota prot. n. 26291 del 22 maggio 2014), gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Belgioioso per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale e la relativa documentazione istruttoria. In particolare il Comitato ha ritenuto *“di confermare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (...)”;*

VISTA la nota del 26 maggio 2014 (prot. n. 26883) con cui il competente Comitato ha trasmesso le controdeduzioni formulate dal Sindaco di Belgioioso, Prof. Fabio Zucca, in relazione ai fatti contestati dal Comitato medesimo, con cui si rileva in sintesi, quanto segue:

- la deroga al divieto di comunicazione istituzionale prevista dall’art. 9 della legge 28 del 2000 rinviene la propria finalità nell’intento di non ostacolare, ma anzi incoraggiare, la prestazione di un servizio di utilità di fondamentale utilità sociale nell’interesse della cittadinanza amministrata, vale a dire la comunicazione istituzionale nello specifico riguardante la promozione di quelle attività funzionali alla conoscenza, in ordine a rilevanti tematiche di interesse della cittadinanza;
- detto servizio pubblico, evidentemente, non può venire meno neppure nel periodo che precede le consultazioni elettorali, in quanto indispensabile all’assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche;
- in tal senso, l’anzidetto divieto di comunicazione istituzionale è limitato a quelle sole forme strumentali alla propaganda a favore di candidati e liste nella competizione elettorale. D’altronde un divieto generalizzato finirebbe col porsi in aperto contrasto con la stessa Costituzione, e segnatamente con le norme di cui

agli art. 9 e 21, che garantiscono il diritto di informazione e l'accesso ad attività culturali e informative, ponendone il relativo onere in capo all'amministrazione pubblica;

- il divieto posto dalla richiamata norma di legge non è stato affatto violato nel caso di specie;
- con riferimento alle attività organizzate dal Comune di Belgioioso citate dal segnalante, in particolare alle relative locandine informative, si può cogliere facilmente, in primis, come si tratti di eventi o manifestazioni del tutto slegate e non riferibili all'immagine dell'amministrazione comunale, e prive quindi di qualsivoglia finalità elettorale e/o propagandistica. Invero trattasi di attività istituzionale di divulgazione, di stretta utilità sociale;
- inoltre nelle locandine degli eventi citati non è menzionato alcun rappresentante dell'istituzione, né è previsto l'intervento attivo di alcun membro o rappresentante dell'amministrazione comunale. Infatti in ognuna di esse chiunque vi ha preso parte lo ha fatto a mero titolo personale;
- quanto all'evento denominato *"Il castello di Belgioioso: la storia"* è appena il caso di rilevare come il Prof. Fabio Zucca ha partecipato al medesimo come privato cittadino apportando un contributo di natura in alcun modo politica e con il mero ruolo di moderatore, mentre gli interventi sono stati condotti tutti da soggetti esterni all'amministrazione;

PRESA VISIONE dei volantini, allegati alla documentazione istruttoria, con cui sono state pubblicizzate le seguenti manifestazioni: *"Visita guidata al giardino di Villa Trespi – 24 maggio 2014"*; *"23 maggio 2014 – Pista ciclabile di Belgioioso – Cerimonia di intitolazione..."* e *"Presentazione del volume: Il castello di Belgioioso – 22 maggio 2014"*, che recano il logo del Comune di Belgioioso;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato articolo 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non*

*neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”;*

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”;*

RILEVATO pertanto che le iniziative *“Visita guidata al giardino di Villa Trespi – 24 maggio 2014”*, *“23 maggio 2014 – Pista ciclabile di Belgioioso – Cerimonia di intitolazione...”* e *“Presentazione del volume: Il castello di Belgioioso – 22 maggio 2014”* e le connesse attività di comunicazione, oggetto di segnalazione, sono riconducibili nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che la predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la diffusione dei volantini e lo svolgimento delle manifestazioni sono successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presentano i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le manifestazioni oggetto di segnalazione ben avrebbero potuto essere svolte al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva la chiara riconducibilità delle predette iniziative all'amministrazione comunale di Belgioioso anche in relazione all'utilizzo del logo dell'ente sugli avvisi con cui sono state pubblicizzate le manifestazioni. Inoltre la locandina relativa all'iniziativa "*Presentazione del volume: Il castello di Belgioioso – 22 maggio 2014*" fa riferimento ad un intervento del Sindaco, Prof. Fabio Zucca, individuato nella propria veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le iniziative segnalate integrano la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato Regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

## **ORDINA**

al Comune di Belgioioso (PV) di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle attività di comunicazione istituzionale poste in essere con riferimento alle manifestazioni "*Visita guidata al giardino di Villa Trespi – 24 maggio 2014*", "*23 maggio 2014 – Pista ciclabile di Belgioioso – Cerimonia di intitolazione...*" e "*Presentazione del volume: Il castello di Belgioioso – 22 maggio 2014*". In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse –

Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Belgioioso e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani